
N. verbale: 36

N. delibera: 142

dd. 21 maggio 2012

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 21 maggio 2012 alle ore 16.00 con la presenza dei signori Assessori:

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---|
| 1) Silvia ALTRAN | A | 5) Francesco MARTINELLI | P |
| 2) Paola BENES | A | 6) Cristiana MORSOLIN | P |
| 3) Paolo FRITTITTA | A | 7) Mariella NATURAL | P |
| 4) Omar GRECO | P | 8) Massimo SCHIAVO | P |

Totale presenti: 5

Totale assenti: 3

Presiede il Vice Sindaco Omar Greco

Assiste Il Segretario Generale Antonio DE STEFANO

Servizio proponente

Servizio: Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare

Unità Operativa: Urbanistica e Mobilità

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del PAC denominato "centro commerciale emisfero" di Via Pocar 1

RELAZIONE

La Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni "Piano o Programma" che abbia effetti significativi sull'ambiente, e segnatamente quelli "...elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli..." sia soggetto ad una valutazione ambientale strategica (VAS).

La procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati Piani e Programmi.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente) e s.m.i., le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che "...la VAS di Piani (...) ha finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica...".

La Regione Friuli Venezia Giulia, prima con la LR 11/2005 e poi con la LR 16/2008, ha provveduto ad emanare una normativa per l'attuazione della Direttiva Europea sopra richiamata in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché le procedure da seguire anche se manca però un Regolamento che definisca in dettaglio l'applicazione della VAS.

Tuttavia, altre integrazioni alla legislazione nazionale sono avvenute con il D.Lgs. 128/2010 e con il D.L. 70 del 13-05-2011 convertito nella Legge 106/2011.

Quest'ultimo, in particolare, ha integrato l'art. 16 della Legge 1150/42 (Legge Urbanistica Nazionale) con il quale si stabilisce che *"...lo strumento attuativo di piani urbanistici NON è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante purché lo strumento sovraordinato (PRGC) definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste."*

In questo caso specifico, il PAC, redatto dall'arch. Ermanno Dell'Agnolo di Pordenone costituisce variante non sostanziale al PRGC di cui all'art. 63, comma 5, della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e quindi ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DLgs 152/06 e ai sensi della LR 16/2008, art. 4, 2° comma, lettera b), risulta come "piccola area a livello locale", ovvero soggetto a verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) della L.R. 16/2008 la procedura di assoggettabilità alla VAS è avviata dal Proponente, in questo caso il privato che ha elaborato il Piano. Contestualmente al processo di formazione del Piano o Programma. Mentre "la fase di valutazione" è stabilita dall'Autorità competente che in questo caso è la Giunta Comunale.

Il PAC dell'area commerciale era stato approvato nei primi anni '90, previa autorizzazione della Giunta Regionale ad apportare una modifica allo strumento urbanistico di allora per la trasformazione dell'area nella cosiddetta "zona commerciale HC" prevista dal previgente Piano del Commercio regionale del 1991, in cui gli interventi più importanti dal punto di vista commerciale in regione, erano stati individuati puntualmente dal piano del commercio stesso, tra i quali vi era appunto anche quello di San Polo, con una superficie di vendita iniziale di mq. 8.000.

Dopo l'entrata in vigore della variante urbanistica citata era stato presentato il piano attuativo dell'area. Urbanisticamente il piano prevedeva oltre la realizzazione del centro commerciale, anche la realizzazione di un distributore di carburante e di un albergo dalle dimensioni piuttosto importanti.

La convenzione urbanistica di allora, regolarmente stipulata, prevedeva la realizzazione delle opere di urbanizzazione in cessione al Comune, dei due stacchi di entrata ed uscita della viabilità dal parcheggio

interno verso la via Pocar nonchè la corsia di immissione - da Ronchi dei Legionari - dalla via San Polo (allora non c'era la rotatoria).

Il piano ha esaurito la sua efficacia decennale con la realizzazione del solo centro commerciale e del distributore di carburante oltre che di tutte le opere di urbanizzazione sopra citate.

Nel contempo, essendo modificate più volte le leggi regionali sul commercio, il centro commerciale attualmente gode di una superficie di vendita pari a mq. 15.000.

Alla data attuale, la proprietà ha chiesto al Comune di Monfalcone di poter presentare un nuovo piano per il completamento dell'area commerciale già esistente, ovvero per l'utilizzazione della volumetria ancora disponibile in base ai parametri del vigente PRGC (rimasti sempre gli stessi), visto che l'albergo non è mai stato costruito.

Il nuovo PAC ripерimetra altresì tutta l'area di proprietà Unicom che corrisponde all'area commerciale denominata "HG" dal vigente PRGC, prendendo in considerazione anche quella parte di area che era già già inserita con il piano di lottizzazione originario in zona commerciale "HC" ma che è stata classificata come "viabilità" al momento dell'approvazione del progetto preliminare della nuova viabilità di San Polo (Rotatoria e sottopasso ferroviario), visto che il progetto preliminare ha costituito all'epoca variante al PRGC.

Essendosi attualmente concluse anche le opere di viabilità e gli espropri attivati dall'Amministrazione Provinciale di Gorizia nell'area prossima al sottopasso ferroviario, risulta necessario adeguare l'ambito commerciale alla viabilità esistente.

Nel contempo, il nuovo PAC prevede la realizzazione di una importante opera di urbanizzazione consistente in una nuova rotatoria, baricentrica alle altre due (via San Polo e via I° Maggio), due rotatorie interne di dimensioni più contenute ed una viabilità secondaria di accesso ai lotti che si affacciano anche su via Primo Maggio, parallela alla via Primo Maggio stessa, per mettere in sicurezza tutti gli insediamenti residenziali, esistenti e previsti tra la via I° Maggio e il Vicolo I° maggio a confine con il Comune di Ronchi dei Legionari.

Le superfici commerciali che vanno aggiunte sulla via San Polo, quelle che vanno tolte in corrispondenza della rotatoria centrale (che verrà ceduta all'Amministrazione Comunale) e quelle riguardanti la strada, secondaria, in termini dimensionali si pareggiano, per cui la superficie commerciale non varia rispetto al PRGC vigente e la previsione di due nuovi edifici commerciali porta alla concorrenza della volumetria prevista dal PRGC.

In ogni caso, la parte viabilistica riguardante il PAC in oggetto, era già stata oggetto di procedura di VAS con la variante generale n. 31 al PRGC, vigente dal 2009, che per la zona in questione ha confermato la destinazione dell'area a centro commerciale esistente destinato ad esercizi commerciali di grande distribuzione e che prevede come *“azioni di bonifica e mitigazione degli impatti”* le seguenti misure:

- nel caso di aumento della superficie di vendita, prevedere soluzioni alternative alla viabilità;
- vietare i depositi di merci all'aperto;
- realizzare parcheggi con pavimentazioni filtranti;
- per le aree a verde che quelle a parcheggio piantumare essenze locali d'alto fusto.

La realizzazione di queste opere di viabilità raggiunge l'obiettivo di quanto previsto con la procedura di VAS, ovvero di *“prevedere soluzioni alternative alla viabilità”*, perchè la nuova rotatoria consentirà un accesso ed un'uscita al centro commerciale in posizione baricentrica capace di risolvere il problema dell'accodamento veicolare specie della rotatoria di San Polo che nelle ore di punta è particolarmente rilevante.

In data 15/04/2012, prot. 16486/A, è stata presentata la relazione per la “Verifica di Assoggettabilità a VAS” relativa al progetto di PAC in oggetto, redatta dal dott. Forestale Monica Cairoli, dalla quale emerge che:

- Il Piano non costituisce un quadro di riferimento per altri progetti, per le modifiche limitate che apporta;
- La viabilità in frangia al Piano attuativo sarà interessata da alcune modifiche in fase di progettazione che consentiranno un notevole snellimento del traffico veicolare di tutta l'area, non solo quella interessata dal PAC;
- Il Piano non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- Le modifiche apportate con il Piano sono adeguate a uno sviluppo sostenibile e si integrano alle condizioni ambientali dell'area;
- Il Piano non determina problemi ambientali;
- La variante non si pone in contrasto con nell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- Il Piano attuativo comunale denominato "Centro Commerciale Emisfero" non comporta impatti significativi sull'ambiente;
- Gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano non hanno carattere cumulativo e sono di entità assolutamente trascurabile in quanto il Piano interviene su un'area di dimensione limitata:
- Il Piano non ha alcuna incidenza transfrontaliera e non determina quindi alcun impatto;
- Non vi sono rischi ipotizzabili né per la salute umana né per l'ambiente;
- Tutti i parametri del PRGC sono rispettati;
- La valenza ambientale dell'area è di scarso valore in quanto non vi è più alcuna presenza di elementi naturali;
- Non vi è alcuna traccia di lembi significativi di vegetazione naturale, né vi è alcuna rilevanza sotto il profilo faunistico;
- L'area oggetto di intervento si presenta già insediata dal nucleo urbano ed in sé non denota speciali caratteristiche naturali o culturali, né presenta problematiche di vulnerabilità;
- La zona non ricade in alcuna area vincolata o protetta;
- Il PAC non determina effetti sulle aree da tutelare, ad Est, oltre il limite invalicabile dell'autostrada A4, ricade il sito Natura 2000 SIC – Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa. Il Piano non ha alcun tipo di ricaduta all'interno del sito peraltro distante circa 4,5 Km.

Dall'insieme integrato delle indagini e delle valutazioni contenute nella relazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS, si constata che la proposta di Piano attuativo non produce effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'insediamento ivi previsto.

Inoltre la variante generale n°31 del PRGC del Comune di Monfalcone, del 2009 è stata sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed il Rapporto Ambientale ha compreso anche l'area oggetto di intervento e ne ha verificato la coerenza relativamente al piano del settore del commercio al dettaglio, predisposto con la Variante 27 al PRGC, adottata con Delib. 3/18 dd.22/02/2006.

Per i contenuti degli elaborati previsti dalla procedura di VAS e le modalità di svolgimento degli adempimenti procedurali appare quindi importante richiamare il principio di non duplicazione di cui all'art.9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt.11, comma 4 e 13, comma 4, del D.Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08, nei quali si stabilisce che "la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto delle esigenze di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni

Questo elemento fa sì che ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della precitata LR 16/08 e s.m.i., sia l'Autorità Competente identificata dalla Giunta Comunale, a "valutare" ed esprimersi, sulla base della relazione allegata al presente atto, " *se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano producano effetti significativi sull'ambiente*".

Dalla relazione per la "Verifica di Assoggettabilità a VAS" relativa al Piano Attuativo, allegata, emerge che non sia necessario procedere con l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione di cui sopra;

VISTA la normativa statale e regionale in materia di VAS;

VISTO l'allegato "Verifica di Assoggettabilità a VAS" relativa al progetto di PAC in oggetto, redatta dal dott. Forestale Monica Cairoli, dalla quale emerge che dall'insieme integrato delle indagini e delle valutazioni contenute nella relazione stessa, la proposta di piano attuativo non produce effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'insediamento ivi previsto;

RITENUTO di dare immediata eseguibilità alla presente delibera al fine di procedere con la massima celerità al proseguo della procedura ai fini della futura approvazione del PAC;

VISTO il parere tecnico favorevole del Dirigente del servizio 4°, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000 e s.m.i.

VISTO che il presente provvedimento non è soggetto a parere contabile –

DELIBERA

1) di non sottoporre il PAC denominato "Centro commerciale Emisfero" di via Pocar n. 1 alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS in quanto le previsioni dello stesso non producono effetti significativi sull'ambiente, viste le motivazioni contenute nella nell'elaborato "Verifica di Assoggettabilità a VAS" redatta dal dott. Forestale Monica Cairoli di Pordenone, allegate al presente atto;

2) di non individuare quindi i soggetti competenti in materia ambientale, né richiedere a questi il proprio parere di cui all'art. 12 del DLgs 152/2006;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della LR 21/03 e successive modificazioni al fine di procedere con la massima celerità nell'iter di approvazione del PAC.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Visto che il presente atto non è soggetto al parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- avvio procedure approvazione PAC

A voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco-Presidente
Omar GRECO

Il Segretario Generale
Antonio DE STEFANO